CAMERA DEI DEPUTATI N. 3301

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato CAVERI

Norme per la costituzione dello Stato federale

Presentata il 3 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Appare ormai evidente, con l'avvicinarsi delle elezioni politiche anticipate, che non sarà in questa legislatura che ci si occuperà di una riforma complessiva dello Stato. La stessa Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, bocciata l'opzione federalista, pur affidando al futuro costituente materiale utile per il confronto, non ha ottenuto gli esiti sperati. Ecco perché in questa fase storica appare nuovamente utile riproporre all'attenzione dei colleghi la proposta di legge costituzionale presentata nell'ottobre del 1991. Una ripresentazione testuale che vale come testimonianza di una costituzione federalista, i cui contorni principali, benché sia trascorso del tempo, restano validi. Sono in molti oggi a rifarsi a tematiche federaliste e nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali il confronto sull'argomento è stato certamente interessante; il valore del testo presentato deriva proprio dal fatto che si tratta di uno sforzo, pur imperfetto e certamente correggibile, di concretizzare una vera e propria costituzione federale.

Nel riproporre alcune parti della relazione che accompagnava la proposta di legge costituzionale nel testo presentato nel 1991, non si può non osservare come alcuni temi abbiano poi avuto uno sviluppo importante. Pensiamo ad esempio al risveglio delle nazionalità, al dibattito ricco sull'integrazione europea, alla consapevolezza in Italia che la crisi della politica ed i vasti fenomeni di corruzione sono legati anche alla organizzazione istituzionale della Repubblica, ad una forma di Stato o meglio ancora di Repubblica che mina profondamente l'Italia, oltre alla riscoperta dei problemi etnici e delle identità nazionali.

In tutti i Paesi europei si discute sul superamento dello Stato nazionale nella duplice chiave di lettura della organizzazione interna (autonomia e decentramento) e della integrazione europea (Europa degli Stati, Europa delle regioni o Europa dei popoli).

Con questa proposta di legge costituzionale per la costituzione di un Stato federale si vuole fornire un contributo al dibattito in corso. Infatti movimenti autonomisti storicamente radicati, qual è l'Union Valdôtaine, hanno elaborato dal dopoguerra fino ad oggi una serie di analisi sull'Italia repubblicana ed hanno indicato nelle soluzioni che si rifanno al cosiddetto federalismo integrale l'unica strada percorribile, in una visione di confronto con le più mature forze autonomistiche ed etniche europee e in un rapporto di collaborazione in Italia fra le forze politiche che credono in questa scelta.

È indubbio che nell'analisi storica e politica dello Stato italiano quel che si nota dall'unità d'Italia in poi è il progressivo e periodico fallimento della versione centralista dello Stato nazionale tradizionale. Molti ed autorevoli commentatori nel periodo risorgimentale, nell'Italia liberale, nel periodo fascista e nel dopoguerra hanno analizzato a fondo i limiti e le carenze che hanno avuto come conseguenza l'attuale stato di sfascio e di degrado del sistema politico italiano. Ci sono dunque una serie di « tare » che sin dall'inizio hanno caratterizzato lo Stato unitario, solo formalmente corrette da una Costituzione italiana di compromesso e nella realtà dei fatti dimostratasi scarsamente autonomistica, un po' per i propri contenuti ed un po' per l'interpretazione che ne è stata data dal sistema dei partiti che ha guidato l'Italia dal 1945 sino ad oggi.

È in questa fase che si pone la necessità di decidere quale strada intraprendere e quali strumenti adoperare per giungere ad una totale revisione del disegno istituzionale italiano, per conciliare la stabilità di governo con i rapidi tempi di decisione che oggi sono richiesti, per sviluppare il ruolo di ogni comunità prevedendo tuttavia momenti di sintesi e di confronto. Lo Stato italiano, Stato unitario in cui la concentrazione dei poteri è solo parzialmente attenuata dall'articolazione amministrativa e legislativa regionale, deve trasformarsi in uno Stato federale. Questa la ragione che porta la necessità di riscrivere l'attuale Costituzione. Infatti è giunto davvero il momento di pensare ad un cambiamento della forma di Stato. Non si tratta più semplicemente di variare equilibri fra gli organi di vertice delle istituzioni repubblicane. Bisogna rifondare la Costituzione materiale, avendo ben chiaro che è necessario porre al centro di questo processo costituente le entità regionali. Ed è quanto l'Union Valdôtaine ha fatto con uno studio attento e con la presente proposta di legge costituzionale.

I tempi di attuazione dell'attuale Costituzione repubblicana sono stati lenti e spesso le scelte sono state molto contraddittorie. L'esempio lampante sono i limiti frapposti negli anni alla già limitata possibilità di esprimersi delle regioni e delle province autonome. In maniera disinvolta, si è ricorso nei tempi agli *escamotage* più diversi per limitare le autonomie speciali. Significativo in questo senso, addirittura al di fuori della Costituzione, il concetto di « funzione di indirizzo e coordinamento » che assegna allo Stato poteri enormi di compressione delle possibilità delle regioni e delle province autonome. Dei ritardi è facile dire: basti pensare alla tardiva nascita delle regioni a statuto ordinario, al loro scarso peso e, più in generale, alla sopravvivenza, in parallelo, di uno Stato delle autonomie e di una articolazione locale dello Stato, dagli uffici periferici dei Ministeri ai prefetti, che sono la perfetta conseguenza di un disegno falsamente autonomistico. Esemplificativa appare la trattazione che è stata fatta dal dopoguerra sino ad oggi di tutta la finanza locale, con le regioni e comuni costretti ad un rapporto di sudditanza e di passività nei confronti delle decisioni centrali. Si può dire, in fondo, che il disegno regionalista è fallito per i propri limiti strutturali, ma anche per il processo di asfissia a cui lo Stato centrale lo ha costretto.

Aggiungiamo ancora che ad occupare l'attuale Repubblica è stato un sistema di partiti che ricalcano in scala, influenzando ed essendone influenzati, il sistema statale. I grandi partiti di massa, nelle loro trasformazioni, si sono sempre più sclerotizzati, occupando tutti gli spazi possibili, chiudendo ogni possibilità reale di confronti interni e vanificando i propositi costituzionali che assegnavano al momento partecipativo il loro ruolo più rilevante.

Da questa premessa discende un atteggiamento scettico nei confronti della reale possibilità di un processo di spontaneo cambiamento all'interno dell'attuale sistema politico e costituzionale. Il rischio cioè è che si perpetui uno spirito trasformistico, modernamente forse lo si potrebbe chiamare conoscitivo, che si limiti a parlare delle necessità delle grandi riforme, ma che nella realtà dei fatti, con abile operazione di immagine, porti a lievi aggiustamenti per garantire la sopravvivenza all'attuale sistema dello Stato nazionale e di tutti i soggetti che ne sono intrinseca espressione.

L'Union Valdôtaine, che rigetta ogni forma di violenza e teme semmai che possa prevalere in questa fase la tentazione di svolte autoritarie, ritiene dunque che il dibattito in corso non potrà sortire nessun effetto se si limiterà ad essere affrontato sul semplice terreno del confronto tattico fra i partiti. È per questo che, pregiudizialmente ad ogni ulteriore approfondimento, quel che importa anzitutto è definire un sistema che permetta di dibattere sul nuovo Stato federale. Terreno di questo confronto può proprio essere un testo come questo, che è il primo progetto globale autenticamente federalista presentato in Parlamento.

Infatti bisogna rifuggire da tentazioni di qualunquismo e cercare vie nuove che permettano di ricostruire un clima di fiducia fra i cittadini e l'amministrazione. Perché la gente, la società civile, gli operatori economici, insomma noi tutti abbiamo bisogno di essere governati in modo serio ed onesto, da una classe politica responsabile, secondo regole che consentano una reale partecipazione ed una vera autonomia.

La Valle d'Aosta, come le altre regioni d'Italia, ha grandissime potenzialità che non vengono sfruttate, depresse come sono da un centralismo ormai anacronistico.

Il bisogno di aria nuova richiede un nuovo tipo di sforzo progettuale coraggioso e lucido.

L'Union Valdôtaine, presentando la presente proposta di legge costituzionale, fa la sua parte in questo pensando al futuro della Valle d'Aosta, dell'Italia e dell'Europa in un quadro diverso, moderno ed efficiente; per non essere la zavorra dell'Europa ma una parte viva e vitale di questo continente che nel progetto di integrazione europea ha trovato la via per assicurarci un futuro di benessere materiale e morale.

Proponiamo con forza un progetto di Costituzione federale per l'Italia, una proposta articolata e ragionata che vede nelle regioni attuali, trasformate attraverso una loro libera scelta in Repubbliche federate fra loro, il pilastro di un nuovo modo di governare.

Il progetto dell'Union Valdôtaine per la riforma dello Stato italiano in senso federale si basa su una serie di punti fondamentali:

i diversi popoli che formano lo Stato italiano esercitano il diritto di autodeterminazione, si costituiscono in Repubbliche sovrane, denominate « regioni », le quali si uniscono con un patto federale per costituire la Federazione italiana;

le competenze della Federazione sono fissate dalla Costituzione federale, quelle che non sono demandate in modo esplicito alla federazione sono esercitate direttamente dalle regioni;

la Federazione delle regioni italiane si impegna a realizzare la Federazione europea;

gli organi della Federazione si costituiscono seguendo i princìpi della democrazia rappresentativa. Essi sono: il Presidente della Federazione; il Parlamento federale formato dalla Camera dei deputati e dal Senato delle regioni; il Governo federale, il Tribunale supremo federale;

la Camera dei deputati, che incarna il vincolo federale, è eletta a suffragio universale;

il Senato delle regioni, in cui queste hanno pari dignità, è eletto in parte a suffragio universale, in parte dai parlamenti delle regioni federate e assicura un raccordo diretto e permanente fra le regioni e la Federazione.

Queste sono in sintesi le linee direttrici della nostra proposta, che certo appaiono come del tutto innovative rispetto all'attuale progetto centralistico che si sta delineando con la politica delle *Authorities*, degli interventi straordinari dello Stato, di un Parlamento che tende a legiferare anche nelle materie più minute. La strada da intraprendere è un'altra, che prevede lo scardinamento dell'attuale Stato, la soppressione di gran parte dei Ministeri, un riavvicinamento dei cittadini alla politica ed una forte assunzione di responsabilità da parte degli elettori e degli eletti.

Non si tratta dunque di una riforma di facciata o di un'esercitazione di retorica, ma della necessità di fondare politicamente un cambiamento della politica e dello Stato.

In questo siamo aperti al confronto e al dialogo con tutte le forze politiche e sociali, senza preconcetti o chiusure, certi che nel federalismo si possano trovare molte delle soluzioni necessarie contro lo sfascio ed il degrado dell'attuale Repubblica italiana.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

TITOLO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI

ART. 1.

1. I popoli delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Sud-Tirolo, Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, nell'esercizio della loro sovranità e del loro diritto di auto-determinazione, si costituiscono in Repubbliche e liberamente si uniscono con vincolo federativo nella Repubblica federale italiana.

ART. 2.

1. Alla Repubblica federale competono tutti i poteri che le sono conferiti dalla Costituzione federale.

2. Le regioni federate esercitano autonomamente, senza controlli o autorizzazioni, tutti i poteri che non sono espressamente attribuiti o comunque delegati alla Federazione o agli organi delle Comunità europee.

3. Le Costituzioni delle regioni federate sono garantite dalla Federazione con la procedura stabilita dall'articolo 93.

ART. 3.

1. La Repubblica federale garantisce il rispetto dell'integrità territoriale e dell'autonomia delle regioni federate, le libertà e i diritti individuali, collettivi e dei popoli della Repubblica federale.

ART. 4.

1. La Repubblica federale italiana s'impegna a realizzare la Federazione delle regioni d'Europa, nel rispetto dell'autonomia politica delle entità costituenti e dei princìpi di sussidiarità e di cooperazione fra le regioni europee.

2. Le modalità di partecipazione delle regioni federate e della Federazione alla formazione della volontà comunitaria, nonché le procedure di recepimento del diritto comunitario nell'ordinamento interno, saranno disciplinate con legge costituzionale federale.

ART. 5.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione sarà approvata, con la procedura prevista dall'articolo 92, la Carta dei diritti, dei doveri e delle libertà per i cittadini e per i popoli della Repubblica federale italiana.

ART. 6.

1. Ogni regione federata adotta, nel rispetto dei princìpi della Costituzione federale, la propria Costituzione.

2. Le Costituzioni delle regioni federate devono assicurare il libero esercizio dei diritti politici e delle libertà dei cittadini ed essere conformi alla presente Costituzione.

ART. 7.

1. La scelta della forma di governo da parte delle regioni federate è libera, fatto salvo il mantenimento della forma repubblicana, democratica e rappresentativa ed il rispetto delle autonomie comunali che devono poter regolare liberamente tutti gli aspetti propri delle comunità locali.

ART. 8.

1. Ogni regione può stipulare accordi *di cooperazione in campo economico*, culturale e sociale e per la tutela dell'ambiente con altre regioni o con Stati esteri.

2. Degli accordi di cui al comma 1 devono essere informate le autorità federali in uno spirito di leale collaborazione.

ART. 9.

1. Le norme fondamentali del diritto internazionale formano parte integrante del diritto federale.

2. Le comunità alloglotte saranno garantite, al fine di una più efficace tutela del loro particolarismo, da appositi accordi *internazionali*.

ART. 10.

1. Tutte le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento federale o regionale.

2. I rapporti delle confessioni religiose con la Repubblica federale e con le singole regioni sono regolati dalle rispettive leggi, nell'osservanza delle competenze proprie di ciascun ordinamento, sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ART. 11.

1. La Repubblica federale e la chiesa cattolica sono, ciascuna nel proprio ordine, indipendenti e sovrane.

ART. 12.

1. La Repubblica federale italiana può trasferire, con la procedura stabilita dall'articolo 92, parte delle proprie competenze ad istanze sovrannazionali.

ART. 13.

1. Al fine di assicurare la pace internazionale, la Repubblica federale italiana ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e può integrarsi ad un sistema comune di difesa sovrannazionale.

ART. 14.

1. Le autorità federali e delle regioni federate si prestano mutuo soccorso ed aiuto secondo uno spirito di solidarietà e di leale collaborazione.

ART. 15.

1. La lingua ufficiale della Federazione è l'italiano.

2. Le Costituzioni delle regioni federate, nel rispetto delle tradizioni culturali dei loro popoli, riconoscono carattere di ufficialità alle loro lingue storiche.

3. Gli organi ed uffici della Federazione operano, nel territorio delle singole regioni, nel rispetto dello statuto linguistico stabilito dalle Costituzioni regionali.

ART. 16.

1. La Repubblica federale italiana riconosce il diritto di auto-determinazione dei popoli che la compongono.

2. Il diritto di auto-determinazione è esercitato nel rispetto delle norme del diritto internazionale e delle procedure che saranno previste con legge federale da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della Costituzione federale con la procedura prevista dall'articolo 93.

ART. 17.

1. Con proposta sottoscritta da almeno un quinto degli elettori residenti in un

territorio unitario e limitato, la cui popolazione sia legata da particolari vincoli di carattere etnico, storico e culturale, può essere sottoposta a *referendum* popolare la costituzione di Comunità autonome, all'interno di ciascuna regione federata.

2. La comunità autonoma si intende costituita se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza degli elettori residenti nell'insieme del territorio interessato e in oltre la metà dei comuni interessati.

3. Le comunità autonome sono titolari delle potestà legislative e amministrative che saranno determinate con legge costituzionale federale.

TITOLO II

ORGANI FEDERALI

CAPO I.

PARLAMENTO FEDERALE.

ART. 18.

1. Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e del Senato delle regioni.

ART. 19.

1. Il Parlamento federale ha competenza legislativa nelle seguenti materie:

a) leggi costituzionali e di revisione della Costituzione federale;

b) diritti fondamentali e libertà;

c) elezioni della Camera dei deputati e del Senato delle regioni;

d) organizzazione degli organi federali;

e) relazioni con Stati esteri, conclusione di trattati e alleanze, nell'ambito delle competenze federali;

f) difesa;

g) bilancio e consuntivo della Federazione, istituzione di tributi federali;

h) moneta, pesi e misure, attività di credito in ambito federale;

i) trasporti di interesse federale;

l) ricerca scientifica;

m) tutela della proprietà intellettuale ed artistica, marchi e brevetti;

n) poste e telecomunicazioni di interesse federale;

o) ordinamento giudiziario, diritto e procedura civile e penale, estradizione;

p) ordinamento amministrativo, tributario e contabile della Federazione.

2. Il Parlamento federale legifera altresì in ogni altra materia ad esso delegata dalle regioni federate.

ART. 20.

1. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

2. L'iniziativa legislativa spetta al Governo federale, a ciascun deputato o senatore, ai Parlamenti delle regioni federate e a diecimila elettori.

3. Ogni proposta di legge deve essere redatta in articoli.

ART. 21.

1. Le modalità di esame e di approvazione delle proposte di legge sono stabilite dai regolamenti di ciascuna delle assemblee legislative.

2. Possono essere previsti procedimenti abbreviati.

ART. 22.

1. Le proposte di legge sono approvate dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati

e del Senato delle regioni quando riguardano la materia elettorale, la delegificazione di determinate materie e la ratifica dei trattati internazionali.

ART. 23.

1. Le leggi sono promulgate dal Presidente federale entro venti giorni dall'approvazione, o nel termine minore stabilito dalle Camere qualora ne sia dichiarata l'urgenza a maggioranza assoluta da ciascuno dei due rami del Parlamento.

2. Le leggi federali sono pubblicate immediatamente ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che in esse sia stabilito un diverso termine.

ART. 24.

1. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo federale, se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi.

2. La legge di delegazione ha validità soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

3. Il Governo federale non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

ART. 25.

1. Il Parlamento federale delibera lo stato di guerra e conferisce al Presidente della Repubblica federale e al Governo i poteri necessari.

ART. 26.

1. L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica federale su legge di delegazione del Parlamento federale. Essi non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.

ART. 27.

1. Il Parlamento federale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo federale.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

3. Con la legge di approvazione del bilancio *non si possono stabilire nuovi* tributi e nuove spese.

4. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

ART. 28.

1. Le Camere del Parlamento federale si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di marzo ed ottobre.

ART. 29.

1. Ciascuna delle Camere elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

ART. 30.

1. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Governo federale o di un terzo dei componenti dell'assemblea o del Presidente della Repubblica federale.

ART. 31.

1. Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati.

ART. 32.

1. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere ed il Parlamento in seduta comune possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

ART. 33.

1. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

ART. 34.

1. I membri del Governo federale hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di assistere alle sedute.

2. Essi devono essere sentiti ogni volta che ne facciano richiesta al Presidente di ciascuna Camera.

ART. 35.

1. Il Presidente della Repubblica federale può indirizzare messaggi alle Camere e chiedere di essere sentito, per particolari ragioni, dalle Camere o dal Parlamento in seduta comune.

ART. 36.

1. Il Tribunale supremo federale giudica dei titoli di ammissione dei componenti di ciascun ramo del Parlamento e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

ART. 37.

1. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 38.

1. Senza autorizzazione dell'assemblea alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento federale o dei Parlamenti delle regioni federate può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

2. Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento federale o dei Parlamenti delle regioni federate in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

ART. 39.

1. I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

CAPO II.

CAMERA DEI DEPUTATI.

ART. 40.

1. La Camera dei deputati è composta da trecento deputati eletti in proporzione al numero degli elettori residenti in ciascuna regione federata.

2. In ogni regione federata sono comunque eletti non meno di due deputati.

ART. 41.

1. La legge federale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere, stabilisce le modalità di svolgimento delle elezioni che devono avvenire con suffragio diretto, libero, uguale e segreto.

2. È elettore ed eleggibile ogni cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e goda dei diritti politici.

ART. 42.

1. La Camera dei deputati dura in carica quattro anni ed è integralmente rinnovata ad ogni scadenza. La durata può essere prorogata solo in caso di guerra.

ART. 43.

1. L'appartenenza alla Camera dei deputati è incompatibile con la qualità di membro di un Parlamento regionale e del Senato delle regioni.

2. La legge federale determina gli altri casi di incompatibilità ed ineleggibilità rispetto alla carica di deputato.

ART. 44.

1. Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente legislatura. La prima seduta ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

2. Finché non è riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.

ART. 45.

1. Ogni deputato svolge le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

ART. 46.

1. La Camera dei deputati può essere sciolta dal Presidente della Repubblica federale, sentito il suo Presidente, quando per impossibilità di formare una maggioranza non sia in grado di funzionare.

CAPO III.

SENATO DELLE REGIONI.

ART. 47.

1. Il Senato delle regioni è l'organo parlamentare rappresentativo dei popoli delle regioni e dei Parlamenti regionali.

ART. 48.

1. Ciascuna regione federata elegge dieci senatori.

2. I senatori sono eletti per metà a suffragio universale diretto nell'ambito di ciascuna regione dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età, e per l'altra metà dai Parlamenti regionali.

ART. 49.

1. Le modalità di elezione dei senatori da parte dei Parlamenti regionali sono stabilite con legge regionale.

2. Le elezioni a suffragio universale per la rimanente metà del Senato sono disciplinate dalla legge federale.

ART. 50.

1. I membri del Senato di elezione parlamentare sono revocabili dalle rispettive assemblee.

ART. 51.

1. Il Presidente del Senato delle regioni è designato a turno da ciascuna delle delegazioni delle regioni federate per un periodo di sei mesi.

ART. 52.

1. I casi di incompatibilità e di ineleggibilità con l'ufficio di senatore sono stabiliti con legge regionale.

2. L'Ufficio di senatore è compatibile con quello di membro di un Parlamento regionale.

CAPO IV.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE.

ART. 53.

1. Il Presidente della Repubblica federale è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato delle regioni riuniti in seduta comune. Ai fini della sola elezione del Presidente della Repubblica federale, le regioni federate sono rappresentate, in aggiunta alle loro delegazioni permanenti, da altri cinque delegati speciali eletti anch'essi dai Parlamenti regionali.

2. Ai fini dell'elezione del Presidente federale i rappresentanti delle regioni federate si esprimono senza vincolo di mandato.

ART. 54.

1. L'elezione del Presidente della Repubblica federale avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dell'Assemblea.

2. Dopo la terza votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 55.

1. Il Presidente della Repubblica federale è eletto per cinque anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.

ART. 56.

1. Può essere eletto Presidente della Repubblica federale ogni cittadino che abbia compiuto il quarantesimo anno di età e goda dei diritti politici.

2. L'ufficio di Presidente della Repubblica federale è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata.

ART. 57.

1. In caso che il Presidente della Repubblica federale non possa adempiere alle proprie funzioni, è temporaneamente sostituito dal Presidente della Camera dei deputati.

ART. 58.

1. Il Presidente della Repubblica federale:

a) rappresenta la Repubblica federale italiana;

b) indice le elezioni della Camera dei deputati e del Senato delle regioni;

c) promulga le leggi federali ed i decreti governativi;

d) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici;

e) firma i trattati internazionali, previa autorizzazione del Parlamento federale;

f) dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;

g) ha il comando delle Forze armate;

h) può sciogliere la Camera dei deputati nei casi previsti dalla Costituzione federale;

i) conferisce le onorificenze della Repubblica federale;

l) concede la grazia e l'indulto.

ART. 59.

1. Il Presidente della Repubblica federale non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, tranne che per alto tradimento o per at-

tentato alla Costituzione federale o alla Costituzione delle regioni federate.

2. In tali casi è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Presidente della Repubblica federale gode altresì di immunità per tutti gli atti compiuti prima dell'assunzione del proprio mandato.

ART. 60.

1. Prima di assumere il proprio incarico, il Presidente della Repubblica federale presta il seguente giuramento: « Giuro di essere fedele alla Costituzione federale, di rispettare i diritti e le prerogative delle singole regioni federate, di osservare e difendere le leggi federali, consacrando le mie forze al perseguimento del benessere materiale e spirituale dei popoli che compongono la Federazione, operando secondo coscienza e giustizia in ogni circostanza ».

CAPO V.

GOVERNO FEDERALE.

ART. 61.

1. Il Governo federale è composto dal Primo Ministro e dai Ministri federali.

ART. 62.

1. Il Primo Ministro è designato dal Presidente della Repubblica federale ed è eletto a maggioranza dei componenti della Camera dei deputati.

2. Ove non sia raggiunta la maggioranza prescritta dal comma 1, si procede ad un nuovo scrutinio, a seguito del quale risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

3. Ove nel corso del primo o del secondo scrutinio sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei membri della Camera, il Presidente della Federazione nomina l'eletto Primo Ministro. In caso contrario può nominare Primo Ministro colui che ha ottenuto il maggior numero di suffragi oppure procedere allo scioglimento della Camera dei deputati.

ART. 63.

1. La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Governo federale solo eleggendo a maggioranza assoluta dei propri membri un nuovo Primo Ministro.

2. L'elezione può avvenire solo a distanza di tre giorni dalla presentazione di mozione di sfiducia motivata, contenente l'indicazione del nome del nuovo Primo Ministro, sottoscritta da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea.

3. Nel caso di cui al comma 2 la Camera è riunita entro otto giorni per l'elezione di un nuovo Primo Ministro.

4. Ove sia raggiunta la maggioranza assoluta dei membri della Camera, il Presidente della Repubblica federale nomina l'eletto Primo Ministro. In caso contrario può nominare Primo Ministro colui che ha riportato il maggior numero di suffragi oppure procedere all'immediato scioglimento della Camera dei deputati.

ART. 64.

1. Il Presidente federale nomina e revoca i Ministri su proposta del Primo Ministro.

2. Il Primo Ministro ed i Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica federale.

ART. 65.

1. Il voto contrario di una delle Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni.

2. Il Primo Ministro in carica può chiedere che la Camera dei deputati esprima la propria fiducia al Governo, anche per conseguire con tale procedura l'approvazione di un disegno di legge.

3. Se la proposta non ottiene il consenso della maggioranza dei membri dell'Assemblea, il Primo Ministro può chiedere al Presidente della Repubblica federale di sciogliere la Camera e di indire nuove elezioni.

ART. 66.

1. Il Primo Ministro definisce le linee direttive della politica del Governo e ne è politicamente responsabile.

2. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo coordinando l'attività dei Ministri.

3. Nel quadro delle linee direttrici comuni, ogni Ministro dirige personalmente il proprio Dicastero e ne è responsabile.

ART. 67.

1. L'ordinamento del Governo, il numero dei Ministeri e la loro organizzazione sono determinati con legge federale.

ART. 68.

1. Il Primo Ministro ed i Ministri sono posti in stato d'accusa, a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 69.

1. Le funzioni di Ministro federale sono incompatibili con l'appartenenza ad una delle due Camere federali.

CAPO VI.

TRIBUNALE SUPREMO FEDERALE.

ART. 70.

1. Il Tribunale supremo federale giudica:

a) sull'interpretazione della Costituzione federale e sulla costituzionalità in via incidentale delle leggi federali e regionali;

b) in caso di contrasto sui limiti del potere legislativo federale e delle singole regioni federate;

c) sugli obblighi reciproci fra la Federazione e le regioni federate;

d) sui conflitti di attribuzione che insorgano fra i poteri dei diversi organi federali, fra le regioni federate e fra autorità federali e delle regioni federate;

e) dei titoli di ammissione dei componenti di ciascun ramo del Parlamento e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità;

f) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica federale e contro i ministri.

ART. 71.

1. Il Tribunale supremo federale è composto da dieci giudici scelti per metà da ciascuno dei due rami del Parlamento fra i magistrati delle giurisdizioni superiori federali o regionali, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con venti anni di esercizio effettivo della professione.

ART. 72.

1. I giudici del Tribunale supremo federale sono nominati per nove anni decorrenti per ciascuno dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

ART. 73.

1. Il Tribunale supremo federale elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge federale, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dell'ufficio di giudice.

2. Il Presidente è eletto alternativamente fra i componenti nominati dalla Camera e dal Senato.

ART. 74.

1. L'ufficio di giudice del Tribunale supremo federale è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico o privato e con l'esercizio di qualsiasi professione.

ART. 75.

1. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica federale e contro i Ministri intervengono, oltre ai giudici ordinari del Tribunale supremo federale, undici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità alla Camera dei deputati, che il Parlamento compila ogni cinque anni con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

ART. 76.

1. Sui ricorsi di legittimità costituzionale proposti dalle regioni federate contro le leggi federali o dal Governo federale contro le leggi delle regioni federate il tribunale decide entro novanta giorni.

2. Nelle more della decisione l'efficacia delle leggi federali o regionali impugnate è sospesa.

3. La decisione del Tribunale supremo federale è pubblicata e comunicata alle Camere e ai Parlamenti regionali interessati.

ART. 77.

1. Le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici del Tribunale federale supremo sono stabiliti con legge costituzionale federale.

TITOLO III

REFERENDUM

ART. 78.

1. Le leggi federali sono sottoposte a *referendum* abrogativo ove ne facciano richiesta cinque Parlamenti delle regioni ovvero cinquecentomila elettori.

2. Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia ed indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

ART. 79.

1. Le modalità di svolgimento del *referendum* ed i criteri di ammissibilità sono determinati dalla legge federale.

2. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ottiene la maggioranza dei voti complessivamente espressi e la maggioranza dei voti espressi in almeno metà delle regioni federate.

TITOLO IV

NORME SULLA GIURISDIZIONE

Art. 80.

1. La legge costituzionale federale sul potere giudiziario regolerà la costituzione,

il funzionamento e l'amministrazione degli organi di giustizia nonché lo stato giuridico dei giudici e magistrati di carriera, che formano un corpo unico, e del personale addetto all'amministrazione della giustizia.

ART. 81.

1. Il Consiglio superiore della magistratura è l'organo di amministrazione della giurisdizione e le sue competenze saranno disciplinate dalla legge costituzionale sul potere giudiziario.

ART. 82.

1. La Corte federale di cassazione ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica federale ed è l'organo giurisdizionale di vertice in materia penale, civile e amministrativa.

ART. 83.

1. Ferma restando la giurisdizione del Tribunale supremo federale, l'organizzazione giudiziaria nell'ambito di ciascuna regione federata farà capo ad un Tribunale superiore regionale, le cui competenze saranno disciplinate dalla legge costituzionale sul potere giudiziario.

TITOLO V

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E FINANZE

ART. 84.

1. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

ART. 85.

1. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge.

2. Nei quadri superiori della Federazione sono impiegati funzionari originari di tutte le regioni federate in misura per quanto possibile proporzionale.

3. Per gli altri livelli dell'amministrazione federale devono di regola essere impiegate persone originarie della regione in cui sono chiamate a svolgere la loro attività.

ART. 86.

1. Il servizio militare è volontario.

2. I cittadini hanno facoltà di optare per il servizio militare ovvero per il servizio civile, che viene svolto nell'ambito territoriale di ciascuna regione ed è disciplinato dalla legge regionale.

3. L'esercito federale italiano si integra, per quanto possibile, nelle strutture di difesa comunitarie europee.

ART. 87.

1. Qualora una regione federata non ottemperi agli obblighi nascenti dalla Costituzione federale o dalle leggi federali, il Governo federale può, su autorizzazione del Senato delle regioni votata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, adottare tutte le misure necessarie per costringere la regione federata inadempiente ad adempiere ai propri obblighi.

ART. 88.

1. La Federazione e le regioni federate sopportano separatamente le spese relative ai compiti loro propri.

2. Nel caso di esercizio da parte delle regioni federate di poteri delegati da parte della Federazione, le spese relative rimangono a carico della Federazione, mediante trasferimenti di risorse che devono essere stabiliti nella legge di delegazione.

ART. 89.

1. La Federazione e le regioni federate ripartiscono fra loro, nella misura stabilita con legge approvata con la maggioranza stabilita dall'articolo 93, il gettito dei tributi erariali.

2. La stessa legge di cui al comma 1 stabilisce quali imposte o tasse siano rispettivamente di competenza della Federazione o delle regioni federate.

ART. 90.

1. Il prelievo fiscale è effettuato separatamente dalla Federazione e dalle regioni federate per le imposte e tasse di loro rispettiva competenza.

2. I tributi oggetto di riparto sono percepiti dalla Federazione e devoluti trimestralmente alle regioni federate per le quote di loro competenza.

ART. 91.

1. La metà delle entrate fiscali della Federazione ed un terzo delle entrate di ciascuna regione federata costituiscono un fondo di compensazione che deve essere ripartito tra tutte le regioni federate in modo da equilibrare le differenze di po-

tere economico e da promuoverne l'espansione economica.

2. La legge relativa al riparto del fondo di compensazione deve essere approvata con la maggioranza stabilita dall'articolo 93.

TITOLO VI

REVISIONE DELLA COSTITUZIONE FEDERALE E LEGGI COSTITUZIONALI

ART. 92.

1. Le leggi di revisione della Costituzione federale sono adottate dalla Camera dei deputati e dal Senato delle regioni in due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei membri di ciascuna Camera nella seconda votazione.

ART. 93.

1. Le leggi costituzionali sono adottate dalla Camera dei deputati e dal Senato delle regioni a maggioranza dei due terzi dei loro membri.

TITOLO VII

ENTRATA IN VIGORE

ART. 94.

1. La Costituzione federale recata dalla presente legge costituzionale entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla sua promulgazione.

2. La Costituzione federale recata dalla presente legge costituzionale sostituisce la Costituzione della Repubblica italiana approvata dall'Assemblea Costituente nella seduta del 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, e successive modificazioni.